# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

**(N. 1091-B)**

# DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 aprile 1978*

*modificato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 novembre 1978 (V. Stampato n.* **2140**)

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(COLOMBO Vittorino)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 novembre 1978*

## Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose

| **DISEGNO DI LEGGE**<br>APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA | **DISEGNO DI LEGGE**<br>APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI |
|---|---|
| Art. 1. | Art. 1. |
| Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti dispoizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di lire 50 milioni per i dipendenti dell'Amministrazio- | *Identico.* |

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ne delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia di ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario, che, a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate contro uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti delle dette Aziende, decedano o riportino una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, che comporti, comunque, la cessazione dal rapporto d'impiego.

L'elargizione è dovuta anche quando il decesso o l'invalidità permanente si verifichino successivamente ma siano diretta conseguenza dell'azione criminosa.

Art. 2.

In caso di morte del dipendente il beneficio di cui al precedente articolo viene attribuito agli eredi legittimari, secondo le norme del codice civile.

Art. 3.

Nelle ipotesi di decesso contemplate dall'articolo 1, l'Azienda cui apparteneva il dipendente concede un contributo per le spese funerarie, in misura non superiore a lire 500.000, sulla base della documentazione di spesa esibita.

Art. 4.

Per l'accertamento dell'invalidità permanente si osservano le norme vigenti in materia di infortuni in servizio del personale postelegrafonico.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e in lire 303.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 50.500.000 per la Azienda di Stato per i servizi telefonici, si farà fronte:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante riduzione, per complessive lire 606.000.000, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici mediante riduzione di lire 50.500.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 194 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e di lire 50.500.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 201 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1978 e 1979 in lire 909.000.000 per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed in lire 202.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici si farà fronte:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante riduzione: di lire 606.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e di lire 303.000.000 dello stanziamento iscritto al citato capitolo n. 101 per l'anno finanziario 1979;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici mediante riduzione: di lire 50.500.000 degli stanziamenti iscritti, rispettivamente ai capitoli nn. 194 e 201 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e di lire 101.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1979.

*Identico.*